


**INTERROGAZIONE ORDINARIA A
RISPOSTA SCRITTA
N. 657**

**ACQUISTO AUTOCARRO USATO TIPO
LAND ROVER.**

*Presentata dal Consigliere regionale:
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL*

*Protocollo CR n. 32340
Pervenuta in data 22/09/2015*



Handwritten signatures and initials

10:48 22 Set 2015

A0100B 001681

2.18.1/657/15/X

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

INTERROGAZIONE

N^o 657

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- Ordinaria a risposta orale in Aula
- Ordinaria a risposta orale in Commissione
- Ordinaria a risposta scritta
- Indifferibile e urgente in Aula
- Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: " Acquisto autocarro usato tipo Land Rover "

Premesso che:

a seguito di domanda, il Comune di Prascorsano presentava richiesta di contributo per attività di Protezione civile, anno 2008, secondo D.G.R. 59-10099 del 17/11/2008;

- che la domanda presentata dal Comune di Prascorsano aveva ad oggetto l'acquisto di un fuoristrada da parte del medesimo Ente;

- che il contributo erogato dalla Regione Piemonte è stato indirettamente oggetto della sentenza 73 del 16/1/15, Corte d'Appello di Torino, Sezione III civile, passata in giudicato, con cui il Collegio ha avuto ad osservare che "Peraltro, l'ipotizzare l'irregolarità fiscale dell'operazione non è per nulla peregrino essendo pacifico che chi emetteva fattura non era il reale proprietario del mezzo ma che il tutto serviva soltanto a far quadrare l'operazione dal punto di vista formale, in relazione alle necessità dell'agire amministrativo." (pagina 8 sent.);che il certificato cronologico P.R.A. dell'autocarro targato ZA616DX, passaggi numeri (06) e (07), senza che risulti alcuna intestazione del veicolo in capo al Comune di Prascorsano;

Il sottoscritto

INTERROGA

la Giunta regionale e l'Assessorato competente,

per sapere:

se non si ritenga necessario e opportuno introdurre forme di controllo interno onde evitare che rendiconti meramente formali su fatture non consentano di cogliere elusioni;



se non si ritenga necessaria quantomeno una sensibilizzazione verso il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, nel suo Ispettore Generale, affinché una meritoria Associazione, al pari della Regione Piemonte, non sia coinvolta in vicende consimili;

se e quali iniziative ha adottato o intende adottare.

Si allegano 2 documenti alla presente per un totale di 14 fogli.

Torino, 22 Settembre 2015

PRIMO FIRMATARIO

BENVENUTO Alessandro Manuel



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

R.G. 1134/13
CRON. 47/15
REP. 70/15

16 GEN 2015

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI
MAGISTRATI:

Dott.	GIORGIO	RICCOMAGNO	PRESIDENTE
Dott.	ENRICO	DELLA FINA	CONSIGLIERE REL
Dott.	MARIA	ALVAU	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1134/13 R.G. - promossa da:

Alta Brianza Edizioni Società Cooperativa

Giornalistica, corrente in Rivarolo Canavese (TO), Via IV novembre
5/A, partita iva 02731210965, in persona dell'amministratore unico
l.r.p.l. Ludovico Maria Gilberti, nato a Monza (MB) il 28 dicembre 1951,
c.f. GLB LVC 51T28 F704Z, nonché i Signori **Giubellini Mauro**, nato a
Cuornè (TO) il 9 luglio 1968, residente in Valperga (TO), Via Verdi 21,

Oggetto:
Altre ipotesi di
responsabilità
Extracontrattuale
non ricomprese
nelle altre
materie (art. 2043
c.c. e norme
speciali)



c.f. GBL MRA 68L09 D208L, e Zaccaria Santo, nato a Mineo (CT) il 7 novembre 1949, residente in Cuorgné (TO), Via Gobetti 13, c.f. ZCC SNT 49S07 F217G, tutti rappresentati e difesi, giusta procure a margine della costituzione in primo grado ma nuovamente rilasciate a margine dell'atto di appello, dall'avv. Danilo Pastore del foro di Ivrea (nato a Ivrea il 5 novembre 1974, c.f. PST DNL 74S05 E379Y), e dall'avv. Paolo Zaramella del foro di Torino (nato a Chivasso il 15 agosto 1974, c.f. ZRM PLA 74M15 C665K), e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati in Castiglione Torinese (TO), Via Torino 238. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0124.47.45.19 o indirizzo avvdanilopastore@cnfpec.it;

appellanti

contro

Comune di Prascorsano in persona del Sindaco (C.F. e P.IVA 01868540012) con sede in Prascorsano (TO), Piazza Enrietto Giacomo n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone (C.F. SCPPLA41C27A479D) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14, per delega ed elezione di domicilio a margine della costituzione ¹⁵ *appello* il quale difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 011/540250 o all'indirizzo di PEC *paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it*

appellato

2



conclusioni APPELLANTI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,

contrariis reiectis

in riforma della sentenza appellata resa dal Tribunale di Ivrea, numero 300/13;

in via istruttoria

- ammettersi, ove d'uopo, le istanze istruttorie tutte già formulate in primo grado, dagli appellanti, come meglio risultanti dalla precisazione delle conclusioni nell'interesse degli appellanti in data 20 febbraio '13 nanti il Tribunale di Ivrea;
- ammettersi le produzioni documentali sopravvenute nel corso del giudizio di appello, effettuate all'udienza del 10 ottobre '14;

in via principale di merito

- riformare la decisione di primo grado di condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore dell'ente attoreo della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da rivalutarsi dal di del fatto a quello di pronuncia della presente sentenza e degli interessi su detta somma annualmente rivalutata maturati con la medesima decorrenza e sino all'effettivo saldo, e, per l'effetto, rigettare la già formulata domanda di condanna de l'Alta Brianza Edizioni Soc. Coop. Giornalistica, il signor Mauro Giubellini in qualità di direttore responsabile del settimanale "Sole delle Alpi - Il Canavese" e il signor Santo Zaccaria, in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., a risarcire in favore del Comune di Prascorsano in persona del Sindaco i danni non patrimoniali patiti e patendi, anche equitativamente determinati, derivanti dagli illeciti di cui in narrativa per l'ammontare di € 50.000,00 ovvero di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali dalla sentenza di condanna al saldo effettivo;
- in via subordinata, riformare la decisione di primo grado di condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore dell'ente attoreo della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da rivalutarsi dal di del fatto a quello di pronuncia della presente sentenza e degli interessi su detta somma annualmente rivalutata maturati



con la medesima decorrenza e sino all'effettivo saldo, riducendo l'ammontare della condanna all'ammontare effettivamente provato nel corso del giudizio;

riformare la decisione di primo grado di condanna dei convenuti ZACCARIA Santo e GIUBELLINI Mauro in solido nelle rispettive qualità di autore degli articoli e di direttore responsabile al pagamento in favore dell'ente attoreo, a titolo di riparazione ex art. 12 L. 47/1948 di € 10.000,00 da maggiorarsi di interessi di legge dal di di pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo saldo, e, per l'effetto, rigettare la domanda di condanna del signor Mauro Giubellini in qualità di direttore responsabile del settimanale "Sole delle Alpi - Il Canavese" e il signor Santo Zaccaria, in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., a pagare in favore del Comune di Prascorsano in persona del Sindaco l'ulteriore somma di € 10.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 l. 8.2.1948 n. 47, in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, oltre interessi legali dalla sentenza di condanna al saldo effettivo;

- in via subordinata, riformare la decisione di primo grado di condanna dei convenuti ZACCARIA Santo e GIUBELLINI Mauro in solido nelle rispettive qualità di autore degli articoli e di direttore responsabile al pagamento in favore dell'ente attoreo, a titolo di riparazione ex art. 12 L. 47/1948 di € 10.000,00 da maggiorarsi di interessi di legge dal di di pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo saldo, riducendo l'ammontare della condanna all'ammontare effettivamente provato nel corso del giudizio;

- riformare la decisione di primo grado con cui si è ordinato a sensi dell'art. 9 della L. n° 47/1948 la pubblicazione gratuita per estratto della presente sentenza nel medesimo periodico in cui furono pubblicati gli articoli in questione, e, per l'effetto, rigettare la richiesta di pubblicazione della sentenza ai sensi degli artt. 120 c.p.c. e 9 l. 8.2.1948 n. 47, a cura e spese dei convenuti, nei modi e nei mezzi ritenuti opportuni;

4



e ritrascritte in atto di citazione per appello del 17 giugno '13, pagine 5 e segg., da intendersi ivi integralmente richiamate ai fini della precisazione delle conclusioni in appello;

in punto difese e conclusioni dell'appellato

respingere ogni ragione e/o difesa dell'appellato Comune di Prascorsano, come formulate in comparsa di costituzione del 25 ottobre '13, sia istruttorie che di merito, nonché in ordine alla refusione delle spese;

in punto spese

- con riforma della decisione in punto spese adottata dal Tribunale di Ivrea, di condanna dei degli appellanti Alta Brianza Edizioni Società Cooperativa Giornalistica, Giubellini Mauro e Zaccaria Santo in solido alla refusione in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.458,00 al netto di accessori di legge e di cui € 458,00 a titolo di rimborso anticipazioni, e, per l'effetto, con condanna di parte appellata Comune di Prascorsano al pagamento delle spese di lite per la procedura di merito di primo grado, oltre imposta di registro, interessi e successive occorrente, ovvero, in subordine con compensazione delle stesse;
- con vittoria di spese, onorari di giudizio tutti del giudizio di appello, spese generali ex l.p.f., iva, cpa, spese per CTU e CIP, oltre a eventuali spese per C.T.U. e C.T.P., e successive occorrente, oltre interessi sino al saldo, ponendo il pagamento di quanto dovuto a titolo di contributo unificato a carico definitivo della controparte appellata.



Conclusioni Appello

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

in via preliminare:

- rigettare l'istanza di sospensione in tutto o in parte dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Ivrea 4.6.2013 n. 300;

nel merito:

- respingere l'appello proposto dalla Alta Brianza Edizioni Società Cooperativa Giornalistica in persona del legale rappresentante nonché dai signori Mauro Giubellini e Santo Zaccaria, confermando per l'effetto la sentenza del Tribunale di Ivrea 4.6.2013 n. 300;

in via istruttoria

- confermare l'inammissibilità e/o l'irrilevanza delle istanze istruttorie tutte già formulate in primo grado dalla parte appellante in quanto volte a confermare fatti documentalmente provati;

- ammettere prova per testimoni sui capitoli articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. del Comune di Prascorsano in data 25.7.2012, che per brevità si intendono qui integralmente riprodotti, con i testimoni ivi indicati.

Con il favore del compenso professionale concordato tra le parti, quale sarà specificamente indicato nella pertinente nota spese depositanda, e delle spese non imponibili del presente grado di giudizio, oltre 12,5% rimb. forf., C.P.A. ed I.V.A. ex lege e spese successive occorrente.

MOTIVAZIONE

Il Comune di Prascorsano ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Ivrea contro società editrice, giornalista e direttore responsabile onde ottenerne la condanna al risarcimento del danno da diffamazione, avendo ritenuto di contenuto tale alcuni articoli relativi alla vicenda dell'acquisto di un veicolo da destinare alla Protezione civile, apparsi sul periodico "Il Canavese".

Il primo giudice ha accolto la domanda, liquidando il danno in €. 30.000,00, e condannando dunque i convenuti al risarcimento.

Gli appellanti contestano la ricostruzione dei fatti, l'interpretazione datane dal giudice, l'applicazione delle norme, e dei principi propri del diritto di cronaca e di critica, alla fattispecie, nonché la liquidazione del danno.

Parte appellata si è costituita in giudizio, ed ha contestato il fondamento del gravame, chiedendone la reiezione.

Sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è fondato.

L'esame dei tre articoli sui quali si basa la domanda attorea non rivela infatti in alcun modo gli estremi di un fatto illecito, e segnatamente del reato di diffamazione, commesso dai convenuti a danno dell'attore. Infatti: nel primo articolo, intitolato "Conflitto di interesse", l'unica circostanza degna di nota, al di là dell'esposizione della vicenda e delle polemiche derivatene fra maggioranza e opposizione in consiglio comunale, è che si sottolineano alcune situazioni di conflitto, per la titolarità della impresa che risulta aver predisposto il preventivo per l'acquisto del mezzo da destinare ad attività di protezione civile in capo al presidente del gruppo locale di protezione civile, per la partecipazione alla delibera di assessori pure componenti del direttivo della Protezione civile: peraltro, tali affermazioni sono riportate, fra virgolette, come testo dell'interrogazione di consiglieri di minoranza inviata al sindaco. Anche poi le affermazioni sull'irregolarità della procedura, sulla mancanza di preventivi ulteriori, e i dubbi sulla congruità del prezzo, sono riferiti, di nuovo virgolettati, come dichiarazioni del consigliere di minoranza Pianasso: nessuna affermazione rilevante è dunque priva di specifico riferimento alla sua fonte, e non è pertanto proveniente dal giornalista. Poiché non è contestata dall'attore l'esattezza della citazione delle fonti, l'articolo in questione è del tutto irrilevante in relazione alla domanda proposta, contenendo solo l'esposizione di fatti (l'interrogazione e le dichiarazioni di Pianasso) in nessun modo contestati.

Nel secondo articolo, intitolato "Perino "sbanda" sul fuoristrada", dapprima si presenta il contenuto dell'articolo come relativo alle accuse delle minoranze, il che è irrilevante per le stesse ragioni sopra esposte, corrispondendo tale affermazione alla verità di quanto accaduto. Indi, che il suddetto titolare della ditta che presentò il preventivo non fosse il proprietario del mezzo, è dato pacifico in causa, sostenuto dallo stesso Comune, che ne spiega le ragioni. Peraltro, l'ipotizzare l'irregolarità fiscale dell'operazione non è per nulla peregrino, essendo pacifico che chi emetteva fattura non era il reale proprietario del mezzo, ma che il tutto serviva soltanto a far "quadrare" l'operazione dal punto di vista formale, in relazione alle necessità

dell'agire amministrativo. Si trattava nulla di più che dell'espressione di un'opinione sulla valenza giuridica dell'operazione, che non è così infondata, ed è comunque legittima anche nella sua esposizione, non essendo neppure sicuramente erronea e comunque non essendo stata basata su fatti alterati. Indi segue l'esposizione della vicenda, in termini che non sembrano contestati né in causa, né prima della stessa, se, in un riquadro inserito nel corpo dello stesso articolo, sotto il titolo evidenziato: "Il sindaco ha chiarito tutto in consiglio", si riportano, fra virgolette, le frasi del primo cittadino, in cui si afferma testualmente che il mezzo acquistato sarebbe di proprietà del Comune ma intestato alla Protezione civile, che lo avrebbe in comodato gratuito: tesi rispettabilissima, ma certo contestabile nella sua esattezza almeno quanto quella contraria, e che comunque legittima senz'altro questa stessa, ed i dubbi espressi in proposito dall'articolista.

Infine, l'articolo più "delicato", sul "Canavese" del 16/2/2011: il titolo: "Prascorsano, che sbandata", ulteriormente rafforzato dalla affermazione, in testa: "Sindaco nei guai. Dai documenti emergono precise responsabilità sull'uso del denaro pubblico". Subito sotto il titolo si precisa: "Roventi polemiche in Comune per il Land Rover e le fatture farlocche". Nel corpo del testo si afferma esservi "certezze" sulla non liceità dell'operazione, anche se tali certezze sono logicamente smontate dall'affermazione subito seguente, per cui "qualcosa di poco chiaro è successo". L'ipotesi dell'infrazione della legalità con consapevolezza, peraltro, è mitigata dalla condizione: "Se questo sarà provato". La vicenda viene poi ricapitolata nei suoi tratti salienti, con l'aggiunta dell'opinione per cui il prezzo pagato per il veicolo fosse eccessivo, in quanto non corrispondente ai valori di mercato di un mezzo simile, usato. Si dice poi che la delibera, di inusitata celerità, fa erroneo riferimento al preventivo e non alla fattura; si evidenzia come il valore dichiarato, della vendita del mezzo alla Protezione civile, sia di 500 euro; ci si chiede come mai, a questo punto, si sia proceduto alla fatturazione in termini tanto diversi, e si adombra che il tutto sia stato fatto solo per conseguire i contributi regionali; si ripetono poi le considerazioni già viste sulla proprietà ed intestazione del mezzo, e sulla incompatibilità di taluni assessori.

Ora, anche qui: che il sindaco sia nei guai, che le fatture siano "farlocche", che esistano comportamenti forieri di responsabilità, non costituiscono affermazioni gratuite ed immotivate: l'articolista spiega le ragioni delle sue affermazioni, fondandole su fatti. Fatti, la cui verità non è nemmeno contestata: ciò di cui si discorre in causa è la valutazione di questi fatti. Ma la valutazione, viene da osservare, è libera: specie nell'ambito della cronaca, e critica, in questi casi appare evidente, più politica che giornalistica, le interpretazioni della valenza giuridica di comportamenti ed accadimenti, che siano reali nella loro esposizione, non può costituire reato di diffamazione, né, dunque, fatto illecito. Pertanto, non si vede quali sarebbero le affermazioni "subdolamente allusive" contenute nei suddetti articoli e di cui tratta il primo giudice: ogni affermazione è, come si è visto, motivata: le valutazioni possono non essere condivise, ma sono comunque spiegate. Quanto alle affermazioni "decisamente mendaci e oggettivamente diffamatorie" (è sempre il primo giudice a parlare), nemmeno una di quelle menzionate alle pagine 13 e 14 della



sentenza, riportando brani dell'articolo del 16/2/2011, riveste tali qualità; che la celerità fosse dovuta alla necessità di utilizzare il mezzo, sarà senz'altro vero ma è una valutazione anch'essa, con la stessa dignità di quelle dell'articolista; che la "regolarizzazione formale" dell'operazione, nel modo che viene riferito e sostenuto dalla difesa del Comune e dal primo giudice, costituisca un'operazione legalmente ineccepibile, non per "interessi particolari" ma per le sue modalità tecniche, è tutto da discutere e comunque si rientra nell'ambito dell'opinabile, ai fini che qui interessano del tutto irrilevante; che sia possibile, da un punto di vista legale, mantenere nel patrimonio comunale un veicolo intestato fittiziamente (!) ad altri è pure tutto da discutere, e l'opinione contraria del tutto legittima. Quanto poi alle affermazioni "manifestamente contrarie al vero" dell'articolista, esse consisterebbero: nella violazione della procedura legale di scelta del contraente, nell'indicazione del reale valore di mercato del mezzo, nella mancata risposta all'interrogazione sollevata dalla minoranza ed all'indebita misura del contributo erogato dalla Regione. Dunque: la prima affermazione, contenuta nell'articolo del 5/1/2011, è costituita da affermazioni contenute nell'interrogazione della minoranza, riportata fra virgolette: non è dell'articolista, che riferisce un fatto: nessun mendacio è pertanto ravvisabile. Sull'indicazione del valore di un mezzo usato, vige com'è noto la più vasta libertà di opinione, non esistendo alcuna quotazione ufficiale: un'opinione diversa non è, per definizione, un'affermazione menzognera. La "mancata risposta all'interrogazione" è affermazione contenuta nell'articolo del 9/11: peraltro, si dice che nessuna risposta "chiara" è pervenuta; inoltre, poiché nel riquadro contenuto nell'articolo è contenuta la risposta del sindaco, ogni lettore è in grado di farsi la propria opinione: anche qui, dunque, non esiste alcuna affermazione "manifestamente contraria al vero". L'ultima affermazione, sull'indebita misura del contributo regionale, non è contenuta negli articoli in questione.

Pertanto: nessun fatto determinato, falso, è stato attribuito agli amministratori comunali; le espressioni usate o sono state usate da soggetti terzi, e riportate dall'articolista, o sono state spiegate con dati di fatto che risultano pacifici; non sussiste una violazione dei limiti del diritto di cronaca e di critica giornalistica, tenuto conto altresì dell'indubbio interesse pubblico a conoscere lo svolgimento dei fatti.

Di conseguenza, come sopra detto, è fondato l'appello proposto sia in punto erronea ricostruzione dei fatti, per essere gli stessi rispondenti alla realtà, anche accogliendo *in toto* la ricostruzione offerta dall'attore/appellato, e riguardando le uniche difformità la valutazione, soprattutto giuridica ma anche di opportunità, dei comportamenti dell'amministrazione comunale, valutazione che è senza dubbio insindacabile. In tal senso l'appello non coglie nel segno laddove si sforza di dimostrare che sono esatte anche le valutazioni, in termini di non conformità ai criteri legali di azione dell'Ente, dei comportamenti dello stesso; ma è sufficiente alla bisogna la contestazione della ricostruzione accolta dal primo giudice che, come sopra si è visto, è indubbiamente erronea, e soprattutto la tesi, di cui constano il secondo ed il terzo motivo di appello, della veridicità dei fatti riferiti e del mantenersi delle espressioni usate nell'ambito del diritto di cronaca e critica giornalistica, tenuto conto anche dell'interesse pubblico alla completa conoscenza della vicenda.



La sentenza di primo grado dev'essere pertanto integralmente riformata, con assoluzione dei convenuti da ogni domanda attrice.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte d'appello di Torino, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

in riforma dell'impugnata sentenza, assolve Alta Brianza Edizioni Società Cooperativa Giornalistica, Giubellini Mauro e Zaccaria Santo da ogni domanda nei loro confronti proposta dal Comune di Prascorsano;

condanna il Comune di Prascorsano a rifondere a Alta Brianza Edizioni Società Cooperativa Giornalistica, Giubellini Mauro e Zaccaria Santo le spese processuali dagli stessi sostenuti nei due gradi di giudizio, spese che liquida per il primo grado in €. 5.400,00 per compensi e per il secondo grado in €. 715,00 per esposti ed €. 10.656,00 per compensi: il tutto, oltre successive occorrenze, rimborso forfetario delle spese generali di secondo grado nella misura del 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della III Sezione civile della Corte d'appello, in data 5/12/2014.

IL PRESIDENTE

(dott. Giorgio ~~RICCOMAGNO~~)

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 17/12/15 il Cancelliere

1
b



Automobile Club d'Italia

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TORINO

PRA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

CERTIFICATO CRONOLOGICO

TARGA: ZA616DX

In base alle risultanze dell'archivio si certifica:

(01) PRIMA ISCRIZIONE DI VEICOLO NUOVO

R.P.	A470997S
del	23/09/1999
Targa	ZA616DX
Ufficio PRA di Competenza	TORINO
Telaio	SALLDHM88XA176744
Fabbrica / Tipo	ROVER GROUP LTD LAND ROVER LD 5 1
Data dichiarazione conformità	15/06/1998
Data immatricolazione	04/08/1999
Data Rilascio Carta Circolazione	04/08/1999
Cavalli fiscali	23
KW	90,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	2495
Alimentazione	GASOLIO
Posti n.ro	9
Assi n.ro	2
Tipo atto	SCRITTURA PRIVATA
Data atto	05/08/1999
Proprietario	RAVICINO FABRIZIO PAOLO ANGELO
Sesso / Tipo società	MASCHILE
Data di nascita	29/12/1970
Comune di nascita	TORINO (TO)
Comune di residenza	PINO TORINESE (TO)
Indirizzo	STRADA CHIERI 30/1 - 10025
Venditore	COZZO MARIO
Sesso / Tipo società	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Prezzo del veicolo	***** 25.977,78 * Euro

ANNOTAZIONI

Rilasciato certificato di proprietà

(02) TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

R.P.	A540651S
del	09/09/2005
Targa	ZA616DX
Ufficio PRA di Competenza	TORINO
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	STATION-WAGON
Tipo atto	SCRITTURA PRIVATA
Data atto	15/07/2005
Proprietario	MY LAND
Sesso / Tipo società	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Comune di residenza	TORINO (TO)
Indirizzo	CORSO GIULIO CESARE 322 - 10100

foglio n.ro 1 segue foglio aggiuntivo



Automobile Club d'Italia

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TORINO

PRA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

CERTIFICATO CRONOLOGICO

TARGA: ZA616DX

In base alle risultanze dell'archivio si certifica:

Prezzo del veicolo ***** 13.250,00 * Euro

ANNOTAZIONI

Rilasciato certificato di proprietà
Quadro tecnico trasmesso da DTT nell'ambito del Progetto di Cooperazione**(03) VARIAZIONE DI DATI TECNICI**R.P. A218717X
del 11/04/2006
Targa ZA616DX
Ufficio PRA di Competenza TORINOTelaio SALLDHM88XA176744
Data aggiornamento carta circolazione 31/03/2006
Classe / Uso AUTOCARRO / PRIVATO TRASPORTO COSE
Carrozzeria FURGONE
Tara 330
Portata 625
Posti n.ro 3

ANNOTAZIONI

Non rilasciato certificato di proprietà

(04) TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'R.P. A228859S
del 14/04/2006
Targa ZA616DX
Ufficio PRA di Competenza TORINOClasse / Uso AUTOCARRO / PRIVATO TRASPORTO COSE
Posti n.ro 5Tipo atto SCRITTURA PRIVATA
Data atto 27/02/2006Proprietario AUTOTRASPORTI BRUNA DI BRUNA ALDO E C.
Sesso / Tipo società SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Comune di residenza BARBANIA (TO)
Indirizzo REGIONE PIANA 39 - 10070

Prezzo del veicolo ***** 17.300,00 * Euro

ANNOTAZIONI

Rilasciato certificato di proprietà
Quadro tecnico trasmesso da DTT nell'ambito del Progetto di Cooperazione**(05) TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'**R.P. A561168Z
del 03/10/2006
Targa ZA616DX
Ufficio PRA di Competenza TORINOTipo atto SCRITTURA PRIVATA
foglio n.ro 2 segue foglio aggiuntivo



Automobile Club d'Italia

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TORINO

PRA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

CERTIFICATO CRONOLOGICO

TARGA: ZA616DX

In base alle risultanze dell'archivio si certifica:

Data atto	29/09/2006
Proprietario	B.F. MOTORS DI BINELLO GIORGIO E FALLACE NICOLA
Sesso / Tipo società	SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Comune di residenza	MONCALIERI (TO)
Indirizzo	VIA PASTRENGO 6 - 10024

Prezzo del veicolo	***** 10.000,00 * Euro
--------------------	------------------------

ANNOTAZIONI
Rilasciato certificato di proprietà

(06) TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

R.P.	A731206P
del	15/12/2006
Targa	ZA616DX
Ufficio PRA di Competenza	TORINO

Tipo atto	SCRITTURA PRIVATA
Data atto	23/10/2006

Proprietario	RAPELLO CLAUDIO
Sesso / Tipo società	MASCHILE
Data di nascita	26/08/1961
Comune di nascita	TORINO (TO)
Comune di residenza	RONCO CANAVESE (TO)
Indirizzo	FRAZIONE FORZO 26 - 10080

Prezzo del veicolo	***** 11.200,00 * Euro
--------------------	------------------------

ANNOTAZIONI
Rilasciato certificato di proprietà

(07) TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

R.P.	A381179J
del	18/06/2009
Targa	ZA616DX
Ufficio PRA di Competenza	TORINO

Telaio	SALLDHM88XA176744
Fabbrica / Tipo	ROVER GROUP LTD LAND ROVER LD 5 1
KW	90,00
Classe / Uso	AUTOCARRO / PRIVATO TRASPORTO COSE
Carrozzeria	FURGONE
Cilindrata	2495
Alimentazione	GASOLIO
Tara	2140
Portata	625
Peso complessivo	2765
Assi n.ro	2

Tipo atto	SCRITTURA PRIVATA
Data atto	21/04/2009

foglio n.ro 3 segue foglio aggiuntivo



Automobile Club d'Italia

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TORINO

PRA

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

CERTIFICATO CRONOLOGICO

TARGA: ZA616DX

In base alle risultanze dell'archivio si certifica:

Proprietario	PROTEZIONE CIVILE PRASCORSANO NELLA FIGURA DEL PRESID. PRO-TEMPORE
Sesso / Tipo società	SOCIETA' GENERICA
Comune di residenza	PRASCORSANO (TO)
Indirizzo	VIA VILLA 1 - 10080
Prezzo del veicolo	***** 500,00 * Euro

ANNOTAZIONI

Rilasciato certificato di proprietà
Quadro tecnico trasmesso da DTT nell'ambito del Progetto di Cooperazione

Certificazione / Ispezione n. 3624 del 28/03/2014 12:21:15

L'OPERATORE ADDETTO



G. NUNNARI

Importo bollo	***** 16,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 9,00 * Euro
Importo totale	***** 25,00 * Euro

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Art.15 Legge 12/11/2011 n°183).